SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE LOMBARDIA

Deliberazioni adottate dalla giunta regionale riguardanti aree di particolare interesse ambientale ubicate in ambiti territoriali della regione.

00A12681

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 ottobre 2000, n. **285.**

Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali « Torino 2006 », di seguito denominati « Giochi olimpici », di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro dei lavori pubblici per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono apportate le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti all'inserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

3. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenza.

4. La giunta della regione Piemonte approva, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata « valutazione ambientale strategica », anche sulla base dello studio di compatibilità ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi,

sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del piano degli interventi. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici nonché delle informazioni e dei dati messi a disposizione dall'Agenzia di cui all'articolo 2, provvede, eventualmente attraverso l'istituzione di appositi strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicità riguardo al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative all'organizzazione dei Giochi olimpici, nonché alle modalità di accesso agli atti relativi alle decisioni stesse.

ART. 2.

(Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici).

1. È istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata « Agenzia », con sede in Torino.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'attività dell'Agenzia è disciplinata dal diritto privato.

3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia è espletato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Compiti dell'Agenzia).

1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del medesimo Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

2. L'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24 e a quelli relativi agli interventi autostradali indicati nell'allegato 3.

3. L'Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attività inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.

5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario.

6. L'Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.

7. L'Agenzia termina la propria attività il 31 dicembre 2006.

ART. 4.

(Ordinamento dell'Agenzia).

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore generale;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Agenzia sono disciplinati con deliberazioni del comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7 nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso il quale si intendono approvate.

3. Il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica della regolarità amministrativa e contabile dell'attività dell'Agenzia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sino alla cessazione dell'Agenzia medesima.

5. Agli organi dell'Agenzia ed ai loro componenti si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, in quanto compatibili con la presente legge.

6. All'interno dell'Agenzia viene costituito un ufficio di controllo interno per l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

ART. 5.

(Comitato direttivo).

1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attività dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 3.

2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, nonché da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno cinque componenti.

3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validità delle deliberazioni del comitato direttivo è necessaria la presenza di cinque componenti.

ART. 6.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale.

2. Il direttore generale convoca e presiede le sedute del comitato direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dagli atti organizzativi. Il direttore generale cura i rapporti con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e promuove gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale, per tutta la durata del suo incarico, non può assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi

natura conferiti da soggetti pubblici e privati.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, può revocare il direttore generale per gravi inadempienze nell'attuazione del programma, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili.

ART. 7.

(Comitato di alta sorveglianza e garanzia).

1. Presso l'Agenzia è istituito il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, organismo indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal presidente e da quattro membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e uno dal Ministero dei lavori pubblici. I componenti del Comitato sono scelti tra personalità di indiscusso prestigio ed autorevolezza.

2. Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche di soggetti esterni da scegliere con procedure concorsuali:

a) effettua i controlli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare riguardo alla verifica della congruità dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; a tale fine può acquisire le informazioni ritenute necessarie;

b) svolge, d'iniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti, e in generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere. Tutte le imprese che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono essere iscritte alle Casse edili provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati;

c) cura gli accertamenti di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

d) informa il Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici sull'esito degli accertamenti effettuati;

e) rende pubblici con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di alta sorveglianza e garanzia può avvalersi dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell'ufficio di controllo interno dell'Agenzia. Le risorse necessarie per le attività istituzionali del Comitato sono ricomprese nell'ambito di quelle attribuite all'Agenzia dall'articolo 10, comma 2, e sono stabilite nella misura determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 8.

(Personale dell'Agenzia).

1. L'Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unità, mediante:

a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale;

b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l'Agen-

zia è comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.

2. L'Agenzia può stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalità.

ART. 9.

(Conferenza di servizi).

1. La giunta della regione Piemonte, anche su richiesta dell'Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi che si svolge secondo le disposizioni del presente articolo, in deroga ai commi 7, 8 e 13 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonché sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione Piemonte convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.

4. Con le stesse modalità si procede ove siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonché relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico. Dette variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purché la proposta di variazione sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro l'ulteriore termine di dieci giorni.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente

convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

7. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è resa al presidente della regione, al presidente della provincia o ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, il presidente della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva; in caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

8. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all'autorità di cui al secondo periodo del comma 7. Se positiva, la determinazione è assunta previa deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei ministri, dei competenti organi regionali, provinciali o comunali.

9. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale e in caso di provvedimento negativo, trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

ART. 10.

(Risorse finanziarie).

1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS) sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell'Agenzia è altresì concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce « spese generali » compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3,60 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle inden-

nità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma.

3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo.

4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

5. In deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Alla presente legge si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 11.

(Garanzia fidejussoria).

1. In deroga all'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, da parte di un istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale, del 50 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.

ART. 12.

(Indennità di espropriazione).

1. Per le espropriazioni nell'area della regione Piemonte preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge, da parte o per conto dello Stato, della regione Piemonte, delle province, dei comuni o da parte degli altri enti di diritto pubblico anche non territoriali, l'indennità di espropriazione è determinata a norma dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

ART. 13.

(Destinazione finale dei beni).

1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonché il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. Con le stesse mo-

dalità, su proposta degli enti interessati, si provvede con riferimento ai beni immobili per la parte finanziata anche parzialmente con risorse pubbliche.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 2000, a lire 130 miliardi per il 2001, a lire 120 miliardi per il 2002 e a lire 110 miliardi a decorrere dal 2003, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

IMPIANTI

1) Biathlon;
2) Bob e slittino;
3) Curling;
4) Hockey (gare);
5) Hockey (gare);
6) Hockey (gare);
7) Hockey (gare/allenamento);
8) Hockey (allenamento);
9) Pattinaggio artistico - Short track;
10) Pattinaggio veloce;
11) Salto e combinata;
12) Sci alpino, snow, free style;
13) Sci di fondo;
14) Opere urbanizzazione.

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 1)

INFRASTRUTTURE OLIMPICHE

Impianti:

1) Villaggi olimpici;

2) Villaggi media;

3) Main press centre/International broadcast centre (MPC/IBC).

ALLEGATO 3
(articolo 1, comma 1)

INFRASTRUTTURE VIARIE

	Tipo di strada	Località	Tipo di intervento
1	Statale 23	Cesana-Sestriere	Adeguamento
2	Statale 23	Perosa-Sestriere	Adeguamento
3	Statale 23	Pinerolo-Porte-Perosa	Costruzione varianti ed adeguamento
4	Statale 24	Cesana-Claviere	Adeguamento
5	Strutture e infrastrutture di interscambio modale	Oulx-Cesana-Pinerolo	Realizzazione
6	Corso Spezia	Torino	Sottopasso
7	Strade provinciali	Varie	Adeguamento
8	Statale 24	Cesana	Variante
9	Statale 24	Claviere	Circonvallazione coperta
10	Statale 589	Avigliana	Variante, 1° stralcio
11	Statale 589	Saluzzo-Pinerolo	Adeguamento
12	SATT (Sistema autostradale tangenziale di Torino)	Torino-Pinerolo	Completamento: diramazione autostradale Torino-Pinerolo 2° tronco; nuova barriera di esazione e centro manutenzione in località Beinasco comprese le opere di mitigazione ambientale sulle viabilità provinciali SP 6 - SP 174 - SP 175
13	SATT	Area metropolitana	Adeguamento SATT - tratta svincolo interporto Torino/interscambio di Bruere
14	Autostrada	Torino-Bardonecchia	Completamento svincolo Bardonecchia; realizzazione quarta corsia

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6831):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema) il 3 marzo 2000.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 23 marzo 2000, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XI e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 28 marzo 2000, il 4 aprile 2000, il 9 maggio 2000, il 15, 22, 28 e 29 giugno 2000, il 5 ed il 20 luglio 2000.

Nuovamente assegnato alla VIII commissione, in sede legislativa, il 25 luglio 2000.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 25 e 26 luglio 2000 ed approvato il 27 luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4784):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 5 settembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 19 settembre 2000 e approvato il 26 settembre 2000.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), così come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, è il seguente:

«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 4 *(Controllo di gestione)*. — 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:

a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;

e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;

g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.

3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), così come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 27 *(Accordi di programma).* — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5-*bis*. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7, legge 1° marzo 1986, n. 64».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico).* — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziare e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione».

— Il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), è il seguente:

«7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappalta-

trici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori».

Note all'art. 9:

— Il testo dei commi 7, 8 e 13 dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), è il seguente:

«7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'art. 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.

8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme».

«13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso».

— Il testo della lettera *c-bis)* del comma 2 dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è il seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:

a)-c) (Omissis);

c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, è il seguente:

«Art. 24 *(Poteri delle regioni)*. — 1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.

2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 158 e 159.

3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali.

4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi».

— Il testo della lettera *f)* del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così come modificato dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a)-e) (Omissis);

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale».

Nota all'art. 11:

— Il testo del comma 2 dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 54, della legge 18 novembre 1998, n. 415, è il seguente:

«2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garan-

zia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«Art. 5-*bis*. — 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.

3. Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

7-*bis*. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato».

Nota all'art. 13:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

00G0337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 2000, n. **286.**

Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per l'erogazione del contributo annuale all'Associazione italiana della Croce rossa, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 39, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613;

Visto l'articolo 7, comma 1-*quater*, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di finanziamento dell'Associazione italiana della Croce rossa

1. I trasferimenti di risorse finanziarie dello Stato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa sono disposti, per ogni esercizio finanziario, mediante rate trimestrali da erogare entro i primi venti giorni dall'inizio di ogni trimestre.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il comma 1-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BINDI, *Ministro della sanità*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, n. 39, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«ALLEGATO 1

(Omissis).

39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana: decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, art. 7».

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— Si riporta il testo dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»:

«Art. 70 *(Scorporo dei servizi sanitari della Croce rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione)*. — Con effetto dal 1° gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente.

Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.

Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico della Associazione stessa;

2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle società di Croce rossa nazionali;

3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;

4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà essere prevista l'elettività da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, reca: «Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1-*quater*, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria), abrogato dall'art. 2 del regolamento qui pubblicato:

«1-*quater. I trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato alla Associazione italiana della Croce rossa sono disposti previa verifica sulla congruità e sulla trasparenza delle spese sostenute».*

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

00G0334

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Melle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Melle (Cuneo) ed il sindaco nella persona del sig. Felice Marenco;

Considerato che, in data 28 agosto 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Melle (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Melle (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Felice Marenco.

Il citato amministratore, in data 28 agosto 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 42 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melle (Cuneo).

Roma, 21 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A13009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo Parano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castelnuovo Parano (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti sepa-

rati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelnuovo Parano (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Lolli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale.

Dato a Roma, addì 27 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelnuovo Parano (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 agosto 2000, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Frosinone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.21/3001/Gab. del 28 agosto 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo Parano (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Lolli.

Roma, 21 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A13010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Padula.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Padula (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Padula (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ada Ferrara è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Padula (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 settembre 2000, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 548.13.1/Sett. II Sez. I EE.LL. del 5 settembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Padula (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ada Ferrara.

Roma, 23 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A13039

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 7 settembre 2000, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2445/13.4/Gab. del 7 settembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 23 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A13040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 settembre 2000.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale per le imprese Coldiretti di Sicilia e Calabria S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese agricole.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto l'art. 32, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le organizzazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, e le organizzazioni aderenti alle predette associazioni che siano state preventivamente delegate dalla propria associazione nazionale, possono costituire centri di assistenza fiscale nel confronti di imprese con esclusione di quelle indicate nell'art. 34, comma 1, del citato decreto;

Visto che la Confederazione nazionale coltivatori diretti è presente nel CNEL da almeno dieci anni, per come si evince dai decreti di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il decennio 1989-2000;

Vista la delega rilasciata in data 14 luglio 2000 dal presidente *pro-tempore* della C.N.C.D., con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, alle federazioni regionali e provinciali che hanno costituito la società richiedente l'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che prescrive che la costituzione dei centri di assistenza fiscale deve avvenire nella forma di società di capitali;

Vista l'istanza pervenuta in data 4 agosto 2000, protocollo n. 51259, con la quale la società denominata «Centro di assistenza fiscale per le imprese Coldiretti in Sicilia e Calabria S.r.l.», con sede in via Simone Cuccia n. 1 - 90143 Palermo, codice fiscale-partita IVA n. 04887640821, chiede di essere autorizzata all'esercizio di attività di assistenza fiscale a favore di imprese agricole associate alla Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Visto l'atto costitutivo della società «Centro di assistenza fiscale per le imprese Coldiretti di Sicilia e Calabria S.r.l.» stipulato in data 4 aprile 2000 a rogito notaio dott. Oreste Marcello (repertorio n. 70803, raccolta n. 19793) e lo statuto ad esso allegato, depositati in copia autenticata, dal quale risulta che il capitale sociale pari a lire centomilioni è stato sottoscritto dalla Federazione regionale dei coltivatori diretti della Sicilia e dalla Federazione dei coltivatori diretti della Calabria in ragione di una quota pari all'otto per cento cadauno, e dalle Federazioni provinciali coltivatori diretti delle province di Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria in ragione di una quota pari al sette per cento cadauno;

Visto l'estratto del libro giornale della società dal quale si evince l'avvenuto versamento nelle casse sociali dell'intero capitale sottoscritto;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazione F.A.T.A. n. 5786813 emessa in data 1° gennaio 2000 e con validità fino al 1° gennaio 2001, la cui garanzia è prestata con un massimale di due miliardi di lire, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato decreto n. 164 del 1999;

Vista la certificazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile della assistenza fiscale: dott. Francesco Scuderi, nato a Catania il 10 agosto 1958, iscritto al collegio dei ragionieri e periti commerciali di Catania, matricola 1468;

Vista la relazione tecnica sulla potenziale capacità operativa del C.A.F., anche in ordine alle diverse sedi che si intendono attivare e alla previsione di stipulare convenzioni con numero undici società di servizi già identificate ed elencate in allegato alla medesima relazione tecnica, così come previsto dall'art. 7, lettera *e)* del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Considerato che sussistono, quindi, i requisti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione del Centro di assistenza fiscale alle imprese agricole;

Decreta:

La società «Centro di assistenza fiscale per le imprese Coldiretti di Sicilia e Calabria S.r.l.» è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese agricole, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, e dell'art. 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *b)*, e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 6 settembre 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A12974

DECRETO 9 ottobre 2000.

Variazione di denominazione di alcune marche di sigarette estere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Vista l'istanza con la quale la Philip Morris Holland BV ha chiesto di variare la denominazione di alcune sigarette;

Decreta:

La denominazione delle marche di sigarette appresso indicate è così modificata a decorrere dalla data indicata a fianco di ciascun prodotto:

da Merit Filter KS a Merit Lights KS, con decorrenza 16 ottobre 2000;

da Merit Filter 100's a Merit Lights 100's, con decorrenza 20 novembre 2000;

da Merit Filter KS 10 a Merit Lights KS 10, con decorrenza 20 novembre 2000;

da Merit Ultra Lights KS (Filter) a Merit Ultra Lights KS, con decorrenza 27 dicembre 2000.

Potranno essere commercializzate, fino ad esaurimento, eventuali scorte delle unità delle suindicate sigarette, in carico agli organi ETI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 92

00A13185

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale «Durogesic», a base di fentanyl, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale (Deliberazione n. 10/1998)»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Durogesic», a base di fentanyl, della Janssen-Cilag S.p.a., con sede in Cologno Monzese (Milano), risulta classificata in classe «C» nella forma farmaceutica e confezioni di seguito riportate nella seguente tabella:

Specialità	Confezione	A.I.C.
«Durogesic»	3 sistemi transdermici 25 mcg/ora	029212014
«Durogesic»	3 sistemi transdermici 50 mcg/ora	029212026
«Durogesic»	3 sistemi transdermici 75 mcg/ora	029212038
«Durogesic»	3 sistemi transdermici 100 mcg/ora	029212040

Vista la domanda del 21 dicembre 1998, successivamente integrata dalle note del 1° marzo 2000, e del 10 aprile 2000, con cui la Janssen-Cilag S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata «Durogesic», nella forma farmaceutica e confezioni sopra indicate, proponendo i seguenti prezzi al pubblico, rispettivamente, di L. 49.300, I.V.A. compresa, di L. 92.300, I.V.A. compresa, di L. 128.800, I.V.A. compresa e di L. 158.800, facendo altresì presente che detti prezzi, risultano inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la nota prot. F.800.XI/Ricl/782 del 22 marzo 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al CIPE di voler comunicare il prezzo medio europeo della specialità medicinale «Durogesic» nelle confezioni sopra citate;

Vista la nota prot. n. 0013916 del 5 aprile 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del CIPE, ha comunicato i sotto indicati prezzi, calcolati secondo la normativa vigente, della specialità medicinale «Durogesic» nelle confezioni di seguito specificate:

specialità-confezione: «Durogesic» 3 sistemi 25 mcg/ora, A.I.C. n. 029212014, prezzo a ric. ind. L. 38.170, prezzo al pubblico L. 63.000, prezzo al pubblico - 15% L. 53.600;

specialità-confezione: «Durogesic» 3 sistemi 50 mcg/ora, A.I.C. n. 029212026, prezzo a ric. ind. L. 117.129, prezzo al pubblico L. 117.400, prezzo al pubblico - 15% L. 99.800;

specialità-confezione: «Durogesic» 3 sistemi 75 mcg/ora, A.I.C. n. 029212038, prezzo a ric. ind. L. 98.364, prezzo al pubblico L. 162.300, prezzo al pubblico - 15% L. 138.000;

specialità-confezione: «Durogesic» 3 sistemi 100 mcg/ora, A.I.C. n. 029212040, prezzo a ric. ind. L. 123.527, prezzo al pubblico L. 203.900, prezzo al pubblico - 15% L. 173.300;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 10 maggio 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata «Durogesic», al prezzo al pubblico di L. 49.300, per la confezione 25 mcg/ora, di L. 92.300, per la confezione 50 mcg/ora, di L. 128.800 per la confezione 75 mcg/ora, e di L. 158.800 per la confezione 100 mcg/ora, a condizione, da parte della società, di comunicare qualsiasi variazione di prezzo di vendita nei Paesi UE in cui il prodotto è commercializzato, di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità, i dati di vendita del prodotto nel territorio italiano;

Considerato che, i prezzi, proposti dalla società Janssen-Cilag S.p.a, per la specialità medicinale «Durogesic», di L. 49.300, di L. 92.300, di L. 128.800, e di L. 158.800, sono inferiori ai prezzi al pubblico, calcolati in applicazione della delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata DUROGESIC, a base di fentanyl della Janssen-Cilag S.p.a., con sede in Cologno Monzese (Milano), viene classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alle condizioni dispositive, richiamate nella delibera, riportata nel preambolo, e posta in vendita con i prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione, come di seguito specificato:

Specialità	Confezione	Società	A.I.C.	Classe S.S.N.	Prezzo al pubblico I.V.A. compresa
«Durogesic»	3 sistemi transdermici 25 mcg/ora	Janssen-Cilag S.p.a.	029212014	A	49.300
«Durogesic»	3 sistemi transdermici 50 mcg/ora	Janssen-Cilag S.p.a.	029212026	A	92.300
«Durogesic»	3 sistemi transdermici 75 mcg/ora	Janssen-Cilag S.p.a.	029212038	A	128.800
«Durogesic»	3 sistemi transdermici 100 mcg/ora	Janssen-Cilag S.p.a.	029212040	A	158.800

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 165

00A13186

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 settembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE, che prevede il riconoscimento dei titoli di formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 9 maggio 2000, con cui sono stati riconosciuti alla sig.ra Ana Maria Fraile Arroyo, i titoli professionali conseguiti in Spagna, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare, subordinatamente al superamento della prova attitudinale;

Vista la nota del 21 giugno 2000, prot. n. 10615, con cui il provveditore agli studi di Prato ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole la suddetta misura compensativa;

Decreta:

Il titolo di studio denominato «Diplomado en profesorado de educación general básica» conseguito presso «l'Escola universitaria de formacio del professorat d'EGB» l'11 agosto 1988 dalla sig.ra Ana Maria Fraile Arroyo, nata a Barcellona (Spagna) il 13 gennaio 1967, ed inerente alla professione di insegnante, costituisce per l'interessata, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

Roma, 21 settembre 2000

Il direttore generale: IODICE

00A12979

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 giugno 2000.

Determinazione del prezzo del biglietto per l'ingresso alla Villa reale di Monza nel periodo 28 settembre-31 ottobre 2000 in occasione della realizzazione della mostra dedicata al regicidio del Re Umberto I.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 7089 del 20 aprile 2000, con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano ha proposto l'introduzione di un biglietto di L. 5.000 per la visita della Villa reale di Monza, in occasione della mostra dedicata al regicidio del Re Umberto I, che si svolgerà dal 28 settembre al 31 ottobre 2000;

Considerato il richiamo che l'esposizione potrà conseguire tenuto conto degli enti locali che hanno sostenuto l'iniziativa;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 2 giugno 2000;

Decreta:

Il biglietto per l'ingresso alla Villa reale di Monza nel periodo 28 settembre-31 ottobre 2000, è determinato in L. 5.000 (€ 2,58) in occasione della realizzazione della mostra dedicata al regicidio del Re Umberto I.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 24

00A13054

DECRETO 13 luglio 2000.

Istituzione del biglietto di L. 5.000 (€ 2,58) per l'ingresso nel Museo archeologico nazionale dell'Alta Val d'Agri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 10324 del 2 giugno 2000, con la quale la Soprintendenza archeologica di Potenza ha proposto l'istituzione di un biglietto di L. 5.000 per l'ingresso nel Museo archeologico nazionale dell'Alta Val d'Agri;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta della Soprintendenza in argomento e tenuto conto del definitivo trasferimento del Museo dall'amministrazione comunale al demanio dello Stato;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 6 luglio 2000;

Decreta:

È istituito il biglietto di L. 5.000 (€ 2,58) per l'ingresso nel Museo archeologico nazionale dell'Alta Val d'Agri.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 26

00A13051

DECRETO 13 luglio 2000.

Istituzione del biglietto di L. 4.000 (€ 2,07) per l'ingresso nel Museo archeologico nazionale di Campli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 3858 del 9 giugno 2000, con la quale la Soprintendenza archeologica di Chieti ha proposto l'istituzione di un biglietto di L. 4.000 per l'ingresso nel Museo archeologico nazionale di Campli;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta della Soprintendenza in argomento e tenuto conto dell'aumento della fruizione del museo da parte dei visitatori;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 6 luglio 2000;

Decreta:

È istituito il biglietto di L. 4.000 (€ 2,07) per l'ingresso nel Museo archeologico nazionale di Campli.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2000
Registro n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 27

00A13052

DECRETO 13 luglio 2000.

Determinazione del prezzo del biglietto per l'ingresso nella Pinacoteca di Bologna in occasione della mostra «I Bibiena. Una famiglia europea» nel periodo 23 settembre 2000-7 gennaio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 6245 del 6 giugno 2000, della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Bologna relativa alla proposta articolata di emissione di biglietti per l'ingresso nella Pinacoteca nazionale di Bologna in occasione della mostra «I Bibiena. Una famiglia europea» dal 23 settembre 2000 al 7 gennaio 2001;

Considerata la valenza culturale dell'iniziativa concernente la realizzazione della esposizione, nell'ambito del più ampio programma culturale dedicato alla città di Bologna per l'anno 2000;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 6 luglio 2000 alla proposta di istituire un biglietto intero per la sola mostra di L. 12.000 (gruppi ridotto a L. 8.000; scolaresche, ridotto a L. 6.000) e di un biglietto cumulativo intero per la visita della Pinacoteca e Mostra di L. 14.000 (ridotto di L. 10.000);

Decreta:

Il prezzo del biglietto per l'ingresso nella Pinacoteca di Bologna in occasione della mostra «I Bibiena. Una famiglia europea» nel periodo 23 settembre 2000-7 gennaio 2001 è determinato come segue:

mostra «I Bibiena. Una famiglia europea», biglietto intero L. 12.000 (€ 6,20), biglietto ridotto per gruppi L. 8.000 (€ 4,13), biglietto scolaresche L. 6.000 (€ 3,10);

mostra e Pinacoteca nazionale di Bologna, biglietto cumulativo intero L. 14.000 (€ 7,23), ridotto L. 10.000 (€ 5,16).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 25

00A13053

DECRETO 13 luglio 2000.

Autorizzazione alla riduzione del biglietto d'ingresso al 50% nella prima ed ultima ora di apertura della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 5840 del 6 luglio 2000, con la quale la Soprintendenza speciale alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea propone la riduzione del 50% del biglietto d'ingresso nella Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma, nella prima ed ultima ora di apertura della Galleria, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2000;

Considerate le motivazioni addotte dal Soprintendente ed in particolare la scarsa affluenza di visitatori nelle predette fasce orarie, nonché la posizione logistica della Galleria che è esclusa dai circuiti di visita turistici più frequentemente adottati;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 6 luglio 2000;

Decreta:

È autorizzata nella prima ed ultima ora di apertura della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma la riduzione del biglietto d'ingresso al 50% a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 28

00A13055

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 settembre 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno 2000 (La guerra - La pace) nel valore di L. 800 (€ 0,41), per ciascun soggetto, raccolti in un foglietto di L. 1.600 (€ 0,83).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli e interi postali celebrativi dell'avvento dell'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, due francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno 2000, di cui uno dedicato a «La guerra» ed uno a «La pace», nel valore di L. 800 (€ 0,41) ciascuno, raccolti in un foglietto L. 1.600 (€ 0,83).

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 30×40; formato stampa dei francobolli: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; formato carta del foglietto: cm 11×8; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e cinquecentomila foglietti, composti ciascuno di due francobolli.

Le vignette dei francobolli riproducono due affreschi del pittore Taddeo Zuccari realizzati tra il 1560 e il 1566 per decorare il cinquecentesco palazzo Farnese in Caprarola e precisamente, per il valore dedicato a «La guerra», la scena raffigurante Pietro Farnese che, nel 1110, sconfigge i nemici di Santa Romana Chiesa presso l'antica Cosa, sul litorale grossetano, affrescato nella sala dei Fasti Farnesiani; per il valore dedicato a «La pace», una figura allegorica di virtù, che rappresenta la pace, affrescata nell'anticamera del Concilio. Completano i francobolli le rispettive leggende, la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

I due francobolli sono uniti tra di loro, lungo il lato di mm 40, in un riquadro perforato posto al centro del foglietto e disposti nel seguente ordine: «La guerra» e «La pace». Fuori del riquadro sono riportati dettagli degli affreschi riprodotti nei francobolli e precisamente, a sinistra, particolari dell'allegoria della pace e, a destra, particolari dell'affresco raffigurante Pietro Farnese. Completano il foglietto, in alto, la scritta «POSTE ITALIANE» e, in basso, la leggenda «AVVENTO ANNO DUEMILA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro
DEL BUFALO

00A13123

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 ottobre 2000.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, all'Organismo maremmano notificato di ingegneria ed architettura - OMNIA S.r.l., in Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 21 agosto 2000 protocollo n. 757516 con la quale l'Organismo maremmano notificato di ingegneria ed architettura - OMNIA S.r.l., con sede in via Liri n. 87 - 58100 Grosseto, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'Organismo maremmano notificato di ingegneria ed architettura - OMNIA S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'Organismo maremmano notificato di ingegneria ed architettura - OMNIA S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo maremmano notificato di ingegneria ed architettura - OMNIA S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera *B);*

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A13050

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 settembre 2000.

Approvazione del programma di conversione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Mawel Industriale, unità di Racconigi per il periodo dal 1° settembre 1998 al 12 aprile 1999. (Decreto n. 28812).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per conversione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, dalla sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 2000 dalla S.r.l. Mawel Industriale;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1999, n. 26074 con il quale è stato approvato il programma di conversione aziendale della S.r.l. Mawel Industriale, con sede in Varese per l'unità di Racconigi (Cuneo) per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 2000;

Visti gli elementi istruttori trasmessi dalla direzione provinciale del lavoro di Cuneo, a corredo dell'istanza di proroga presentata dall'azienda in argomento, dai quali emerge che dal 13 aprile 1999 la società in parola non ha più effettuato investimenti nello stabilimento di Racconigi, risultato del tutto inattivo;

Ritenuto, sulla base di detti elementi, di revocare il provvedimento precedentemente adottato e di approvare il programma presentato dall'azienda in parola per un periodo più limitato rispetto a quanto richiesto dalla stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato il decreto ministeriale 19 aprile 1999, n. 26074, con il quale è stato approvato il programma di conversione aziendale della S.r.l. Mawel Industriale, con sede in Varese, per l'unità di Racconigi (Cuneo), per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 2000.

Art. 2.

È approvato il programma per conversione aziendale della S.r.l. Mawel Industriale, con sede in Varese per l'unità di Racconigi limitatamente al periodo dal 1° settembre 1998 al 12 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13041

DECRETO 14 settembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Sorgente Verna, unità di Chiusi della Verna. (Decreto n. 28813).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 novembre 1999 al 7 maggio 2000, dalla ditta S.r.l. Sorgente Verna;

Vista la nota del servizio ispezione del lavoro di Arezzo, con la quale lo stesso ha fatto presente che i lavoratori sospesi sono stati riamessi al lavoro in data 30 aprile 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, pertanto, di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, per il periodo dall'8 novembre 1999 al 30 aprile 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 novembre 1999 al 30 aprile 2000, della ditta S.r.l. Sorgente Verna, sede in Chiusi della Verna (Arezzo), unità di Chiusi della Verna (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13042

DECRETO 14 settembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Foderauto Bruzia Monti, unità di Belvedere Marittimo. (Decreto n. 28814).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 marzo 2000 al 28 marzo 2001, dalla ditta S.r.l. Foderauto Bruzia Monti;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 29 marzo 2000 al 28 marzo 2001, della ditta S.r.l. Foderauto Bruzia Monti, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza), unità di Belvedere Marittimo (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13043

DECRETO 14 settembre 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.r.l. Pilazeta, unità di Moncalieri. (Decreto n. 28815).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Pilazeta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 2 agosto 2000 al 1º febbraio 2001 della ditta S.r.l. Pilazeta, sede di Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13044

DECRETO 19 settembre 2000.

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di un nuovo tipo di impalcato metallico prefabbricato per ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno multistrato.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, lettera *a)* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visti gli articoli 30 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernenti l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi;

Constatato che attualmente è possibile realizzare, in alternativa all'impalcato metallico prefabbricato con piano di calpestio anch'esso metallico, un nuovo tipo di impalcato metallico prefabbricato, avente piano di calpestio realizzato con pannello di legno multistrato, con idonei requisiti di sicurezza;

Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di un nuovo tipo di impalcato metallico prefabbricato per ponteggi metallici fissi, avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno multistrato, che abbia i requisiti di cui all'allegato del presente decreto;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Vista la direttiva 98/34/CE che prevede la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Attuata la procedura di consultazione della commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, lettera *a)* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di un nuovo tipo di impalcato metallico prefabbricato per ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno multistrato.

Art. 2.

1. L'impalcato metallico prefabbricato di cui all'art. 1 è costituito come segue:

a) struttura di sostegno del piano di calpestio costituita da telaio chiuso metallico e da irrigidimenti, se necessari realizzati anch'essi con elementi metallici;

b) piano di calpestio realizzato con pannelli di legno multistrato;

c) elementi costituenti il sistema di fissaggio del piano di calpestio alla struttura di cui alla lettera *a)*;

d) elementi costituenti il sistema di aggancio del telaio di cui alla lettera *a)* ai traversi dei ponteggi.

Art. 3.

1. Gli elementi dell'impalcato di cui all'art. 2 devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica tenendo conto delle sollecitazioni cui è assoggettato l'elemento di impalcato, con particolare riferimento alla necessità di assicurare un corretto fissaggio del piano di calpestio alla struttura metallica al fine di garantire la stabilità durante il normale utilizzo dell'elemento di impalcato. Inoltre occorre verificare la rispondenza ai requisiti specifici di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, prevista dagli articoli 30 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956, occorre documentare le caratteristiche dell'impalcato di cui all'art. 2 attraverso sistemi di calcolo e prove sperimentali tali da definire l'idoneità all'impiego sulla base delle disposizioni legislative, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia nonché gli aspetti di durabilità nel tempo.

Art. 4.

1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'impiego, prevista dagli articoli 30 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956, l'impalcato di cui all'art. 2 è riconosciuto ed ammesso se legalmente fabbricato o commercializzato in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza

equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Roma, 19 settembre 2000

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GUERRINI

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

ALLEGATO

REQUISITI SPECIFICI DELL'IMPALCATO METALLICO PREFABBRICATO PER PONTEGGI METALLICI FISSI, AVENTE PIANO DI CALPESTIO REALIZZATO CON PANNELLO DI LEGNO MULTISTRATO.

1. *Requisiti.*

1.1. — Requisiti della struttura di sostegno del piano di calpestio e degli elementi costituenti il sistema di aggancio del telaio ai traversi.

Gli elementi costituenti la struttura di sostegno del piano di calpestio e gli elementi costituenti il sistema di aggancio del telaio ai traversi di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 2 del decreto devono essere realizzati con materiali metallici specificamente concepiti per impieghi strutturali, aventi caratteristiche definite dalle norme di una locazione o di buona tecnica.

In ogni caso:

è vietato l'impiego di acciai effervescenti;

il carico unitario di scostamento dalla proporzionalità per le leghe di alluminio, $f_y, 0.2$, deve essere compreso tra 195 N/mm^2 e 280 N/mm^2;

gli spessori (nominati) minimi consentiti sono:

acciaio: 2 mm, riducibile fino ad 1 mm se l'affidabilità nelle condizioni di servizio e la capacità portante vengono assicurate attraverso irrigidimenti, nervature o particolari conformazioni della sezione trasversale;

alluminio e relative leghe per impieghi strutturali: 2.5 mm, riducibile fino ad 1.5 mm se la affidabilità nelle condizioni di servizio e la capacità portante vengono assicurate attraverso irrigidimenti, nervature o particolari conformazioni della sezione trasversale;

gli elementi in acciaio devono essere protetti contro i fenomeni di corrosione;

sulla struttura di sostegno del piano di calpestio o sui sistemi di aggancio deve essere riportato, in modo visibile ed indelebile, il nome del fabbricante dell'impalcato e l'anno di costruzione.

1.2. — Requisiti del pannello di legno multistrato.

Il pannello di legno multistrato deve essere costituito da almeno cinque strati aventi uno spessore complessivo di almeno 9 mm.

Il pannello di legno multistrato deve essere del tipo «per uso esterno non coperto» secondo la norma UNI-EN 313 - Parte 1.

L'incollaggio degli strati deve essere conforme alla classe 3 secondo le norme UNI-EN 314 - Parte I e II.

I bordi e tutte le eventuali superfici scoperte del pannello di legno multistrato devono essere trattate con strato protettivo per evitare ingressi di acqua e perdite di preservante.

I bordi dei pannelli devono, inoltre, essere adeguatamente protetti contro i danneggiamenti meccanici al fine di garantire una buona durabilità rispetto alle condizioni climatiche.

Il pannello deve essere esente da difetti ed avere superficie di calpestio antisdrucciolevole.

Il pannello deve possedere caratteristiche costruttive tali da garantire una resistenza a flessione a rottura non inferiore a:

40 N/mm^2, longitudinalmente alla direzione delle fibre del piallaccio di copertura;

15 N/mm^2, ortogonalmente alla direzione delle fibre del piallaccio di copertura.

L'umidità relativa del pannello, determinata secondo la norma UNI-EN 322, deve essere compresa tra il 5 ed il 15%.

Sul pannello di legno multistrato deve essere riportato, in modo visibile ed indelebile, il nome del fabbricante dell'impalcato e l'anno di fabbricazione.

1.3. — Requisiti dell'impalcato metallico prefabbricato avente piano di calpestio realizzato con pannello di legno multistrato.

L'impalcato avente piano di calpestio realizzato con pannello di legno multistrato, deve essere in grado di garantire:

il sostegno ed il transito di persone e di materiali, per i carichi di servizio relativi alla classe di appartenenza, secondo le indicazioni di cui alla tabella 1, di seguito riportata, documentati attraverso una relazione tecnica e prove da condurre con le modalità di cui al punto 3;

il mantenimento, nel tempo, delle caratteristiche di funzionalità, ancorché esposto alle condizioni climatiche esterne proprie dei cantieri edili.

L'impalcato, o il sistema strutturale nel quale viene inserito, deve essere fornito di dispositivo idoneo a garantirne il vincolo al traverso, senza azione volontaria di rimozione del dispositivo stesso.

Il fabbricante dell'impalcato deve fornire specifiche istruzioni agli utilizzatori con l'indicazione delle modalità di corretto impiego nei lavori e di controllo dello stato di conservazione e di mantenimento nel tempo delle caratteristiche di funzionalità.

2. *Verifica statica dell'impalcato.*

Ai fini della verifica degli elementi dell'impalcato devono essere assunti i valori delle azioni indicati nella tabella 1.

L'impiego degli impalcati come elementi irrigidenti nel piano orizzontale è subordinato agli accertamenti ed alle prove previsti per gli impalcati normali

TABELLA 1

CARICHI DI SERVIZIO PER IMPALCATI

Classe di carico	Genere di lavoro	Carico uniformemente distribuito (kN/m^2)	Carico concentrato su una superficie (kN)		Carico su una superficie parziale Ap (kN/m^2)	
			500x500 mm	200x200 mm		
2	Manutenzione	1.50	1.50	1.00	Non applicabile	
4	Costruzione	3.00	3.00	1.00	5.0	Ap=0.4x(Ac)*
5	Deposito	4.50	3.00	1.00	7.5	Ap=0.4x(Ac)*

(*) Ac = Area totale del campo di impalcati fra due stilate.

I carichi concentrati su una superficie ed il carico distribuito su una superficie parziale devono essere applicati nelle condizioni più sfavorevoli, sia per la determinazione dei momenti massimi, sia per quella del taglio massimo sugli appoggi.

Ogni elemento di impalcato deve essere in grado di sopportare le più sfavorevoli condizioni di carico previste nella tabella 1, separatamente ma non cumulativamente.

3. *Modalità di prova sull'impalcato metallico prefabbricato avente piano di calpestio realizzato con pannello di legno multistrato.*

3.1. - Scopo.

La prova viene condotta per accertare il comportamento degli impalcati ai fini della valutazione della classe di cui alla tabella 1, ai fini della individuazione della classe di carico e del relativo genere di lavoro che le compete.

3.2. - Modalità di prova.

L'impalcato deve essere montato su traversi aventi le stesse caratteristiche di quelli dei tipi di ponteggio cui l'impalcato è destinato, forniti degli elementi di vincolo caratteristici dei tipi di ponteggio per i quali è previsto l'impiego, posizionati ad una distanza tra loro uguale a quella prevista negli schemi per i tipi di ponteggio cui è destinato.

Dopo il montaggio dell'impalcato sui traversi devono essere attivati i dispositivi di blocco sui traversi.

3.3. - Apparecchiature di misura.

Le apparecchiature devono consentire la rilevazione e la registrazione automatica dei carichi e degli spostamenti.

I carichi di prova devono essere applicati gradualmente, con incrementi non superiori a 20N/s.

3.4. - Prove di carico.

Ciascuna delle prove di carico deve essere effettuata su almeno 5 saggi.

Debbono essere effettuate le seguenti prove:

3.4.1 - Prova di carico concentrato su una superficie 200x200 mm.

La prova viene condotta applicando un carico distribuito su un elemento di ripartizione avente superficie 200x200 mm.

L'elemento di ripartizione deve essere posizionato in modo da sollecitare gli elementi di impalcato:

a) sulla mezzeria della struttura di sostegno del piano di calpestio e del riquadro di tale struttura;

b) sul bordo del pannello multistrato, in corrispondenza dell'asse di simmetria del riquadro, nel caso in cui il pannello multistrato non risulti vincolato al telaio.

La prova deve essere condotta dopo un precarico di assestamnento di 600 N.

Devono essere rilevate in corrispondenza della mezzeria dell'elemento di ripartizione le frecce sotto carico e le frecce residue allo scarico. Le rilevazioni devono essere effettuate a partire dalla condizione di precarico di 300 N, realizzando successivamente dei cicli di carico e di scarico, fino a collasso o rottura della struttura. La prova si intende superata quando, per tutti i saggi provati:

la freccia residua allo scarico sotto un carico di 300 N non è risultata superiore al 10% della freccia rilevata sotto il carico di 1500 N;

il carico di rottura sia risultato, per tutti i saggi, superiore a 2200 N.

3.4.2 - Prova di carico concentrato su una superficie 500x500 mm.

La prova viene condotta applicando, nella mezzeria dell'impalcato, un carico di prova distribuito mediante due piastre di acciaio fra loro accostate e simmetricamente posizionate rispetto alla mezzeria - aventi spessore minimo di 15 mm e dimensioni 250x500 mm - tramite elementi rigidi di ripartizione del carico di prova sulle piastre stesse.

Nel caso di impalcati aventi larghezza inferiore a 500 mm, il carico di prova deve essere applicato su una superficie proporzionalmente ridotta.

La prova viene condotta dopo precarico di assestamento di 1,8 kN.

Le frecce sotto carico e le frecce residue allo scarico devono essere rilevate nella mezzeria dell'impalcato, in corrispondenza dei bordi inferiori.

Le rilevazioni devono essere effettuate, mediante cicli di carico, con incrementi di 0,5 kN;

a partire dalla condizione di impalcato scarico;

a partire da un valore minimo di 1,0 kN.

Nel certificato di prova devono essere riportate:

a) le frecce massime di inflessione, rispetto alla condizione di impalcato scarico, relative al carico di 1,5 kN o 3,0 kN richiesto dalla tabella 1 per la classe prevista;

b) le frecce di inflessione e le frecce residue riferite ad un carico di 1,0 kN;

c) i carichi massimi registrati al collasso, i corrispondenti momenti in mezzeria e le modalità di collasso.

La prova si intende superata quando, per tutti i saggi provati:

la freccia massima nel ciclo di cui al punto *a)* sia risultata non superiore al minimo valore tra 1/100 della luce tra gli appoggi e 20 mm;

la freccia residua allo scarico di cui al punto *b),* rilevata sotto il carico di 1,0 kN, non sia risultata superiore al 10% della freccia rilevata sotto il carico che provoca, nella sezione di mezzeria, un momento pari ad 1,5 volte il momento massimo che compete all'impalcato in relazione alla classe prevista, sulla base delle azioni indicate nella tabella 1;

il minimo tra i momenti flettenti corrispondenti ai valori di collasso sia non inferiore a 2,2 volte il momento massimo che compete all'impalcato in relazione alla classe prevista, sulla base delle azioni indicate nella tabella 1.

3.4.3 - Prova di carico del sistema di aggancio tra telaio dell'impalcato e traversi.

La prova viene condotta applicando i carichi mediante un elemento di ripartizione rigido interessante l'intera larghezza dell'impalcato, posto parallelamente nella testata, a 250 mm dal bordo del sistema di aggancio.

La prova viene condotta dopo precarico di assestamento di 1 kN.

Le frecce sotto carico e le frecce residue allo scarico devono essere rilevate nella mezzeria dell'elemento di ripartizione, in corrispondenza dei bordi inferiori.

Le rilevazioni devono essere effettuate a partire da un carico di 0.75 kN realizzando successivamente cicli di carico con incrementi di 0.75 kN.

Nel certificato di prova devono essere riportate:

a) le frecce di inflessione e le frecce residue, riferite ad un carico di 0.75 kN;

b) i carichi massimi applicati al collasso ed i valori delle relative reazioni sugli appoggi.

La prova si intende superata quando, per tutti i saggi provati:

la freccia residua allo scarico, nel ciclo relativo ad un carico pari a 1.5 volte il carico relativo alla classe di carico di appartenenza, non sia risultato in alcun saggio superiore al 10% della freccia rilevata sotto un carico di 0.75 kN;

il carico massimo applicato al collasso sia risultato in tutti i saggi non inferiore a 2.2 volte il valore della reazione sugli appoggi, relativa ad ognuna della quattro condizioni di carico riportate in Tabella 1 per la classe di appartenenza.

3.5 - Prove di carico su impalcati con botola.

Per gli impalcati provvisti di botola per l'accesso al piano le prove devono essere condotte con le stesse modalità indicate ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 precedenti.

In particolare nella prova di cui al punto 3.4.1 il carico deve essere applicato anche sulla botola.

3.6. - Prove del pannello multistrato.

3.6.1 - I pannelli di legno multistrato devono riportare il marchio del relativo fabbricante ed essere forniti per ogni lotto, di una certifcazione rilasciata al fabbricante del pannello da un laboratorio ufficiale.

Il certificato deve contenere i risultati degli accertamenti relativi ai seguenti parametri:

resistenza a flessione condotta secondo la norma UNI-EN 310;

massa volumica determinata secondo la norma UNI-En 323;

umidità relativa determinata secondo la norma UNI-En 322.

Le prove possono essere condotte utilizzando altre norme di buona tecnica a condizione che possano ottenersi risultati confrontabili.

Il materiale del pannello di legno multistrato si intende idoneo quando, per tutti i saggi provati, si ottengano i seguenti risultati:

la resistenza a flessione a rottura sia risultata non inferiore a 40 N/mm^2, longitudimalmente alla direzione delle fibre a 15 N/mm^2,ortogonalmente alla direzione delle fibre;

la umidità relativa sia risultata compresa tra il 5 ed il 15%.

3.6.2 - Quando il pannello di legno multistrato non sia fornito della certificazione rilasciata dal relativo fabbricato, le relative certificazioni di prova per il lotto di fornitura di cui al punto precedente, rilasciate da un laboratorio ufficiale, devono essere fornite dal costruttore dell'impalcato.

3.7 - Prove sugli elementi metallici costiuenti il telaio dell'impalcato.

Le caratteristiche meccaniche degli elementi metallici principali utilizzati nei telai degli impalcati, sottoposti a prove di carico, devono essere certificate mediante prove di trazione effettuate su almeno 3 saggi prelevati dalla stessa partita utilizzata per le prove di cui ai punti 3.4 e 3.5.

3.8 - Certificato di prova.

Il certificato di prova deve contenere:

a) la denominazione del fabbricante dell'impalcato;

b) l'oggetto della prova;

c) l'analisi dimensionale degli elementi;

d) le modalità seguite nei singoli accertamenti, fornendo, quando necessario, schemi di carico e localizzazione dei sistemi di carico e di misura;

e) i risultati degli accertamenti, sopportati dalle relative documentazioni di prova;

f) il disegno costruttivo dell'impalcato con l'indicazione:

delle dimensioni e delle tolleranze, per ogni elemento;

dei tipi di materiali impiegati negli elementi costituenti la struttura di sostegno dell'impalcato, risultanti da norme di unificazione o di buona tecnica;

delle caratteristiche dei pannelli di legno multistrato e, segnatamente:

appartenenza alla classe 3 di incollaggio, secondo UNI-EN 314 - parte I e parte II;

preservanti adottati a protezione contro l'attacco di muffe ed insetti e per garantire la resistenza agli agenti atmosferici;

caratteristiche antisdrucciolevoli delle superfici calpestabili;

dei sistemi di unione tra i diversi elementi costituenti (dimensioni dei cordoni di saldatura, sistemi di collegamento tra pannello e struttura di sostegno, sistemi di aggancio, ecc.);

del peso dell'impalcato;

della localizzazione e del marchio del fabbricante dell'impalcato sulla struttura di sostegno del piano di calpestio o sui sistemi di aggancio e della localizzazione, sui pannelli, del marchio del fabbricante dell'impalcato e della data di produzione dei pannelli;

g) i risultati delle prove di trazione effettuate sugli elementi metallici.

3.9. - Laboratori di certificazione.

Le prove di cui al presente decreto sono effettuate presso uno dei seguenti laboratori ufficiali:

a) laboratori dell'ISPEL;

b) laboratori delle università e dei politecnci dello Stato;

c) laboratori di istituti tecnici dello Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

d) laboratori autorizzati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, per l'effettuazione di prove sugli elementi per ponteggi metallici.

e) laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati per l'effettuazione di prove sugli elementi per ponteggi metallici.

4. *Documentazione per il riconoscimento di conformità dell'impalcato metallico prefabbricato avente piano di calpestio realizzato con pannello di legno multistrato.*

Le documentazioni necessarie per gli adempimenti previsti dal punto 2 dell'art. 3, da presentare in triplice copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in allegato all'istanza di riconoscimento di conformità sono:

relazione di calcolo, redatta da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione, contenente la verifica statica, dell'impalcato per la classe di carico prevista - e relativi confronti con i risultati delle prove sperimentali di cui al punto 2 - per le condizioni di carico di cui alla tabella 1 del presente allegato, firmata in ogni pagina dal professionista e dal fabbricante dei punteggi sui quali l'impalcato potrà essere montato;

disegni esecutivi dell'impalcato, controfirmati dal progettista e dal fabbricante del ponteggio e disegno in formato A4 dell'impalcato stesso, ai fini dell'adozione del provvedimento di riconoscimento;

copia conforme dei certificati di prova di cui al punto 3 del presente allegato;

copia delle istruzioni che saranno fornite dal fabbricante dell'impalcato agli utilizzatori e di controllo dello stato di conservazione al fine di eliminare dall'impiego impalcati non sicuri.

00A12978

DECRETO 25 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Consult - Coop. società cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento ispettivo datato 6 dicembre 1999, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Milano, nel confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Consult - Coop. società cooperativa a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale dei lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Consult - Coop. società cooperativa a r.l.», con sede in Milano alla via Aurispa n. 6, costituita in data 7 aprile

1982, con atto a rogito notaio dott. Marco Orombelli di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 4 giugno 1982, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gattei Agostino, residente in Meda (Milano), alla via Mazzini n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12976

DECRETO 25 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bel Sasso - Società cooperativa edilizia fra appartenenti alle Forze armate e di polizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento ispettivo datato 23 marzo 2000, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nel confronti della società cooperativa edilizia «Bel Sasso - società cooperativa edilizia, fra appartenenti alle Forze armate e di polizia a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Bel Sasso - Società cooperativa edilizia fra appartenenti alle Forze armate e di polizia a r.l.», con sede in Roma alla via Quinto Novio n. 44, costituita in data 8 giugno 1990, con atto a rogito notaio dott. Massimo Forlini di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 2 luglio 1990, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Angela Innocente, con studio in Roma alla via C. Maes n. 84, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12977

DECRETO 27 settembre 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nel confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia: «Domus società cooperativa a r.l.», con sede in Macomer (Nuoro), costituita in data 10 marzo 1987, rogito notaio Cordoprati, repertorio n. 730, registro società n. 3529 del tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1337/226841 ;

2) società cooperativa edilizia «Lotzorai 2000 società cooperativa a r.l.», con sede in Lotzorai (Nuoro), costituita in data 6 marzo 1997, rogito notaio Castiglia, repertorio n. 44121, registro imprese n. 72714/1997
del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1572/280471.

Nuoro, 27 settembre 2000

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

00A12975

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 ottobre 2000.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nella regione Sicilia previste per il giorno 26 novembre 2000. (Deliberazione n. 475/00/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Visto il decreto del presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione Sicilia 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana» e successive modifiche;

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della regione Sicilia e successive modifiche;

Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, recante «Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

Vista la legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, recante «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al testo unico approvato con decreto del presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7»;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

Vista la propria delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000;

Considerato che con decreto dell'Assessore per gli enti locali della regione autonoma della Sicilia n. 1344 del 27 settembre 2000 sono state fissate per il giorno 26 novembre 2000, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 10 dicembre 2000, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato *A* alla presente delibera;

Effettuata la consultazione informale con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Disposizioni applicabili

1. Per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato *A* del presente atto, fissate per il giorno 26 novembre 2000, compresi gli eventuali turni di ballottaggio previsti per il 10 dicembre 2000, si applicano, salvo quanto diversamente disposto nell'art. 2 del presente atto, le disposizioni previste per le elezioni comunali dall'art. 17 della delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000.

Art. 2.

Periodo, modalità ed ambito territoriale di applicazione

1. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica dalla data di convocazione dei comizi elettorali, di cui all'art. 1, a tal fine dovendosi intendere la data di pubblicazione da parte dei sindaci del manifesto di avviso agli elettori, di cui all'art. 8 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione Sicilia, approvato con decreto del presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sino a tutta la giornata

del 26 novembre 2000, salva una eventuale estensione sino al 10 dicembre 2000 in relazione a votazioni di ballottaggio.

2. Qualora le comunicazioni ed i comunicati a carico delle emittenti e dei soggetti politici non prendano in considerazione l'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 10 dicembre 2000, il termine ultimo per la loro presentazione è fissato per il 29 novembre 2000.

3. Le disposizioni dettate dalla richiamata delibera n. 29/00/CSP in relazione alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale del 10 dicembre 2000.

4. Per «data della presentazione delle candidature» si intende il periodo compreso tra il trentesimo ed il venticinquesimo giorno precedente la data della votazione, ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione Sicilia, approvato con decreto del presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

5. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio della regione Sicilia.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 5 ottobre 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
SANGIORGI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 475/00/CSP
del 5 ottobre 2000

ELENCO DEI 20 COMUNI DELLA REGIONE SICILIA CHE EFFETTUERANNO LE ELEZIONI NELL'AUTUNNO 2000

Provincia di Agrigento

Castrofilippo
Montevago
Ribera
San Biagio Platani
Siculiana

Provincia di Caltanissetta

Serradifalco
Niscemi

Provincia di Catania

Acireale

Provincia di Enna

Enna
Leonforte

Provincia di Messina

Caronia
Falcone
Ficarra
Forza d'Agrò
Patti
San Marco D'Alunzio
Torregrotta

Provincia di Palermo

Belmonte Mezzagno
Campofelice di Roccella

Provincia di Trapani

Campobello di Mazara

00A13132

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 28 settembre 2000:

Simone Gisella, notaio residente nel comune di Sannicandro di Bari, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Triggiano, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zimbone Carlo, notaio residente nel comune di Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Acireale, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Grassi Bertazzi Francesco, notaio residente nel comune di Pachino, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Linguaglossa, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Cecchini Alberto, notaio residente nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Chiavari, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Parisi Gaetano, notaio residente nel comune di Montalbano Elicona, distretto notarile di Messina (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Messina, con l'anzidetta condizione;

Giordano Giuseppe, notaio residente nel comune di Bobbio, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Magaldi Carlo, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Marsala Lupo Maria Luisa, notaio residente nel comune di Sesto Calende, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Castaldo Luigi, notaio residente nel comune di Sant'Antonio Abate, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Chiari Leopoldo, notaio residente nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Salvi Giuseppe, notaio residente nel comune di Ercolano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Troisi Enrico, notaio residente nel comune di Verbania, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

La Fata Guglielmo, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Tornabene Benvenuto, notaio residente nel comune di Bivona, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Conti Alfonso, notaio residente nel comune di Casteltermini, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Prizzi, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Giacalone Stefania, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Sammartano Stefano, notaio residente nel comune di Ficulle, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Becchetti Alfredo Maria, notaio residente nel comune di Terni, e trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Casale Maria Cristina, notaio residente nel comune di Fiumicino, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Magliulo Federico, notaio residente nel comune di Conselve, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Cerasi Paolo, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ceccherini Beatrice, notaio residente nel comune di Grosseto, è trasferito nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena, con l'anzidetta condizione;

Calvi Vittoria, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Castellaneta, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Pignatelli Giovanna, notaio residente nel comune di Palagiano, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Martina Franca, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

D'Amore Giovanni, notaio residente nel comune di Carpi, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione;

D'Ambrosio Massimo, notaio residente nel comune di Tocco da Casauria, distretto notarile di Teramo (sede notarile soppressa), è trasferito d'ufficio nel comune di Alanno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Golin Franco, notaio residente nel comune di Vicenza, è trasferito nel comune di Lonigo, distretto notarile di Vicenza, con l'anzidetta condizione.

00A13056

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26836-XV.J(2563) del 20 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Granata a 5 Darcangelo», che la ditta «Pirotecnica Angolana - fabbrica di fuochi artificiali di D'Arcangelo Luigi» intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14463-XV.J(2909) del 20 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Detonatore sismico elettronico seismotronic», che la «Italesplosivi S.p.a.», con sede in Udine, intende importare dalla società Dynamit Nobel - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26837-XV.J(2562) del 20 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «sfera 150 darcangelo», che la ditta «Pirotecnica Angolana - fabbrica di fuochi artificiali di D'Arcangelo Luigi» intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26838-XV.J(2561) del 20 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Granata tre intrecci Darcangelo», che la ditta «Pirotecnica Angolana - fabbrica di fuochi artificiali di D'Arcangelo Luigi» intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26835-XV.J(2564) del 20 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Granata a 8 Darcangelo», che la ditta «Pirotecnica Angolana - fabbrica di fuochi artificiali di D'Arcangelo Luigi» intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A13057

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 ottobre 2000

Dollaro USA	0,8627
Yen giapponese	93,00
Dracma greca	339,44
Corona danese	7,4461
Lira Sterlina	0,58680
Corona svedese	8,5303
Franco svizzero	1,5067
Corona islandese	72,73
Corona norvegese	8,0470
Lev bulgaro	1,9487
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	35,410
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,95
Litas lituano	3,4515
Lat lettone	0,5341
Lira maltese	0,3939
Zloty polacco	4,0500
Leu romeno	21141
Tallero sloveno	209,8451
Corona slovacca	43,782
Lira turca	582233
Dollaro australiano	1,6241
Dollaro canadese	1,3093
Dollaro di Hong Kong	6,7267
Dollaro neozelandese	2,1570
Dollaro di Singapore	1,5140
Wan sudcoreano	973,64
Rand sudafricano	6,4720

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13274

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di giurisprudenza

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (emanato con decreto rettorale n. 1258 del 21 giugno 1999), si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di giurisprudenza - N20X - Filosofia del diritto.

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'Ateneo, all'Albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito Internet dell'Università di Lecce http://www.unile.it/ateneo/

Possono partecipare al concorso i ricercatori universitari appartenenti ai settori scientifico-disciplinari N20X o Q05A che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In allegato alla domanda e in un unico esemplare, vanno necessariamente presentati:

a) titoli scientifici, sino ad un massimo di dieci, selezionati a scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti;

b) elenco generale dei titoli prodotti;

c) curriculum didattico-scientifico.

La competenza a decidere sulle domande di trasferimento è del consiglio della facoltà che ne ha fatto richiesta. Il consiglio si pronuncerà su una motivata relazione comparativa nella quale si farà riferimento, sia alle esigenze didattiche della facoltà che alla personalità scientifica dei candidati. La relazione sarà predisposta da una commissione nominata dal consiglio di facoltà fra i docenti del medesimo settore (o di settore strettamente affine), attingendo dai componenti della facoltà medesima o, in mancanza, di altra facoltà o di altro Ateneo. Ove non sia possibile la formazione della commissione nell'ambito dello specifico settore o di settori strettamente affini si potrà ricorrere a settori che, comunque, ricadano nell'area disciplinare di riferimento.

La commissione sarà formata da un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore confermato.

Si darà luogo a valutazione anche in presenza di una sola domanda.

Il consiglio di facoltà potrà rinunciare a disporre il trasferimento, con delibera motivata, così come con delibera motivata potrà decidere in difformità rispetto al parere della commissione.

Il trasferimento verrà disposto con decreto del rettore da intendersi come atto definitivo.

Nello stesso decreto viene stabilita la decorrenza del provvedimento, in analogia con le disposizioni di legge che regolano la presa di servizio dei vincitori di concorso.

00A13187

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651242/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.